

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTINO

(Approvato nel Consiglio dell'Istituzione Scolastica del 2 luglio 2015)

Art.1

1. Il Parlamentino degli Studenti è l'organo scolastico che rappresenta tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado tramite i rappresentanti di classe.
2. I rappresentanti di classe sono studenti che, eletti dalla propria classe, hanno il compito di rappresentarla davanti al Parlamentino degli Studenti.

Art.2

1. Il Parlamentino degli Studenti è costituito dai rappresentanti di classe, dal Dirigente scolastico e dal coordinatore di plesso.
2. Nel caso che il coordinatore di plesso o il dirigente scolastico non potessero essere presenti agli incontri possono essere sostituito dal vicepresidente.
3. I rappresentanti di classe sono due per ogni classe.
4. I rappresentanti di classe riferiscono, durante il Parlamentino, ogni problema rilevato all'interno della classe e dell'Istituto.

Art.3

1. I rappresenti di classe devono essere eletti entro e non oltre il 10 ottobre di ogni anno scolastico.
2. Ogni classe eleggerà i propri rappresentanti alla presenza del coordinatore di classe nel seguente modo:
 - tutti gli alunni, se lo desiderano, possono candidarsi;
 - ogni alunno della classe può esprimere due preferenze: scriverà il nome/i nomi su un'apposita scheda che verrà messa in un urna;
 - il coordinatore di classe aiutato da un alunno non candidato procederà allo spoglio delle schede;
 - verranno eletti i due candidati che avranno più voti; in caso di parità tra due o più candidati si procederà per sorteggio.

Art.4

1. I rappresentanti di classe devono essere disponibili ad ascoltare i problemi dei propri compagni di classe.
2. Le convocazioni del parlamentino devono essere comunicate con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Un rappresentante di classe può essere rimosso dal suo incarico solo dal coordinatore di classe, sentito il dirigente scolastico.
4. Un rappresentante di classe può dimettersi in qualsiasi momento comunicandolo al coordinatore di classe che provvederà alla nomina della successiva persona eletta o a nuova elezione.
5. Le dimissioni di un rappresentante sono irrevocabili.

Art.5

1. I rappresentanti di classe hanno il compito di raccogliere idee, problemi e suggerimenti su argomenti che interessano la classe e non si occupano di casi di singoli alunni.
2. I rappresentanti di classe convocano al bisogno l'assemblea di classe concordando data e ora con il coordinatore di classe.
3. I rappresentanti di classe riferiscono al coordinatore di classe e poi al parlamentino quanto emerso durante l'assemblea di classe.
4. Durante le riunioni del parlamentino il verbale verrà fatto a turno partendo dalle classi terze in ordine decrescente.
5. I rappresentanti di classe hanno il compito di riferire alla classe quello che è emerso durante il Parlamentino.
6. Tutti i verbali saranno raccolti in un apposito registro.
7. Almeno una volta all'anno il Parlamentino riferisce al Consiglio dell'Istituzione sulle attività in corso.